



COMUNE DI MARACALAGONIS

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Fadda Francesca**

ORDINANZA N. **12**
in data **13/05/2021**

OGGETTO:

Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da Covid-19. Disciplina provvisoria per l'occupazione di suolo pubblico per spazi all' aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

LA SINDACA

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;
- DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;
- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;
- L'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 – “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” - (pubblicato nella G.U. n.96 del 22-4-2021);

RILEVATO che il distanziamento sociale si rende indispensabile per il contrasto alla diffusione del Virus, soprattutto nei contesti di attività produttive in cui il numero elevato di potenziali clienti potrebbe incidere negativamente sulla corretta applicazione delle norme di prevenzione;

DATO ATTO che i pubblici esercizi somministrazione di alimenti e bevande rientrano tra le attività produttive maggiormente danneggiate economicamente dall'epidemia e che in assenza di misure tendenti a favorire un maggiore e più agevole l'utilizzo di aree pubbliche all'aperto, si potrebbero determinare potenziali scenari di impossibilità di riaperture a causa un sistema di gestione nel quale le spese sarebbero eccessive in relazione agli incassi;

CONSIDERATO che nelle more delle opportune modifiche del vigente Regolamento di Polizia Locale e in attesa della disciplina nazionale e/o regionale che disporrà la riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si rende opportuno disciplinare temporaneamente in ordine alle modalità, limiti e caratteristiche delle occupazioni di aree pubbliche per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 54;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, nelle more della modifica del vigente Regolamento di Polizia Urbana, l'occupazione di aree pubbliche per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fino al 31.12.2021 salvo proroga, è provvisoriamente disciplinata nel seguente modo:

Articolo 1: Oggetto e finalità.

- La presente ordinanza disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, a carattere temporaneo, effettuate con strutture semplici e attrezzature per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande, con le finalità del distanziamento sociale del minore impatto sui luoghi, della salvaguardia del decoro urbano, del rispetto degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica.
- Le tipologie di strutture esterne previste nel presente regolamento sono utilizzate anche per le medesime attività di cui sopra effettuate su suolo privato, ferma restando l'osservanza delle norme del vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 2: Definizioni.

1. Per strutture esterne semplici si intende l'insieme degli elementi mobili, di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimovibili quali pedane, fioriere e i grigliati leggeri improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale od esercizio in cui sono consentiti la somministrazione od il consumo sul posto di alimenti e bevande;

2. Per attrezzature si intendono, i tavoli, le sedie, le panche, le poltroncine e gli ombrelloni;
3. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali del pubblico esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente all'esercizio, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.
4. Per occupazione di suolo temporanea, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (Regolamento TOSAP).

Articolo 3: Ubicazione.

Sono condizioni essenziali per l'acquisizione al titolo abilitante l'occupazione:

1. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate al transito dei veicoli;
2. in prossimità di intersezioni, tratti di strada curvilinei e presenza di segnaletica stradale, le installazioni non dovranno limitare la visibilità necessaria per la sicurezza stradale;
3. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree, normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;
4. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
5. installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede).
6. l'installazione posta su sede stradale abitualmente destinata alla sosta dei veicoli, segue di norma, ingombro massimo pari alla proiezione della facciata del pubblico esercizio, salvo problematiche connesse alla circolazione stradale o a diritti di terzi, per le quali potrà essere consentito di occupare un'area attigua ad una distanza non superiore a mt 15 dall'esercizio, sempre che ricada sul medesimo prospetto. Non sono ammesse occupazioni dal lato opposto alla sede dell'esercizio. In ogni caso non è ammessa alcuna occupazione che può solo potenzialmente arrecare pregiudizio a terzi;
7. per le installazioni su piazze la distanza massima tra l'ingresso dell'esercizio e l'area d'occupazione non potrà eccedere i 30 mt. Tale prescrizione trova applicazione, in deroga al comma 6 anche se l'attività non affaccia direttamente sulla piazza;
8. per ragioni di sicurezza, nelle strade che risultino in pendenza e a senso unico, si rende necessario lasciare uno spazio di ml 2,5, debitamente segnalato, a ridosso delle aree destinate a suolo pubblico in cui saranno presenti installazioni e attrezzature funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Articolo 4: Caratteristiche e posizionamento delle strutture semplici.

1. Tutti gli elementi le attrezzature e le strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e, non devono essere infissi al suolo pubblico, né entrare in contatto con strutture od altri elementi dell'edificio se vincolato ai sensi della Parte II, Titolo I del D.lgs. 42/2004..
2. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio; il fronte lineare sull'area pubblica non dovrà essere, di norma, superiore al fronte del pubblico esercizio.
3. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, qualora l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente sulla carreggiata, devono essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'ordine, ecc.), dei mezzi pubblici, oltre che dei mezzi delle imprese incaricate della raccolta rifiuti. Detti spazi non potranno comunque essere di larghezza inferiore a m. 3,30 per le strade a senso

- unico e mt. 5,80 per le strade a doppio senso di circolazione. Sono fatte salve eventuali diverse specifiche valutazioni, adeguatamente motivate, che garantiscano comunque la percorrenza pedonale anche da parte di persone con limitata o impedita capacità motoria e dei mezzi di soccorso.
4. Qualora l'occupazione sia effettuata sulla porzione di carreggiata abitualmente destinata alla sosta dei veicoli, le strutture semplici di cui all'art. 2 c 1 dovranno garantire adeguata visibilità anche notturna, in conformità al Codice della strada. L'occupazione in questa fattispecie dovrà sempre garantire la piena visibilità della segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta che non dovrà mai essere occultata con le installazioni o attrezzature.
 5. Qualora la pendenza della sede stradale sia superiore al 5%, l'occupazione è subordinata all'utilizzo di pedana mobile o struttura equivalente che consenta l'occupazione in piano. Le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria. La pedana deve assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e le eventuali ispezioni di tombini o caditoie. La superficie di calpestio deve essere di materiale antisdrucciolo, in conformità alle norme vigenti in materia. La quota di imposta del piano di calpestio della pedana non può superare l'altezza di cm. 10 dalla quota stradale o l'altezza massima del marciapiede aderente qualora presente;
 6. Nel caso in cui l'area di occupazione presenti una pendenza superiore al 5% dovrà essere garantito un sistema tecnico che assicuri la stabilità della pedana, anche se necessario ancoraggio al suolo, previo parere dell'ufficio tecnico comunale.
 7. Sugli elementi componenti le strutture esterne sono ammessi, nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, una sola insegna di esercizio di carattere non luminoso e un solo logo di limitate dimensioni su ogni pannello di protezione. Non è ammessa pubblicità di imprese terze.
 8. Le fioriere e i grigliati leggeri posti a delimitazione dell'area occupata non potranno avere altezza superiore a mt. 1,00.

Articolo 5: Caratteristiche e posizionamento delle attrezzature.

1. L'area interessata all'occupazione potrà essere attrezzata con tavoli e tavolini, sedie, panche, poltroncine e gli ombrelloni;
2. Non è ammesso l'utilizzo di attrezzature riportanti loghi o pubblicità di imprese differenti dall'esercizio di somministrazione;
3. Non è ammesso l'utilizzo di attrezzature di colori accesi o comunque in contrasto con il codice della strada;
4. L'ingombro degli ombrelloni non può eccedere i limiti della superficie richiesta;
5. Gli ombrelloni dovranno essere installati in modo da evitare ribaltamenti e in caso di vento forte dovranno essere rimossi o tenuti chiusi;

Articolo 6: Computo della superficie massima di occupazione nelle piazze.

1. In ragione del distanziamento sociale non sono ammesse occupazioni inferiori a mq 6;
2. La superficie massima occupabile per le caffetterie, gelaterie e bar non può eccedere i mq 50;
3. La superficie massima occupabile per ristoranti, pizzerie, pub e similari non può eccedere i mq 120;
4. Fatti salvi i predetti limiti massimi, la superficie di occupazione non può eccedere la superficie di somministrazione dell'esercizio con maggiorazione del 20% per le caffetterie, gelaterie e bar e non può eccedere la superficie di somministrazione con maggiorazione del 50% dell'esercizio per ristoranti, pizzerie, pub e similari.

Articolo 7: Computo della superficie massima di occupazione nella carreggiata.

1. In ragione del distanziamento sociale non sono ammesse occupazioni inferiori a mq 6;
2. Fatto salvo il limite di cui all'art. 3 comma 6, la superficie massima occupabile non può eccedere i mq 30;

Articolo 8: Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria.

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione che intenda collocare strutture esterne su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione o concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La domanda, corredata da tutti gli allegati di cui al successivo comma 4, a pena di irricevibilità, deve essere presentata allo Sportello unico attività produttive (SUAPE).
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Elaborato progettuale in scala 1:100, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui le strutture esterne semplici e le attrezzature dovranno essere installate;
 - b. Relazione tecnica descrittiva degli elementi di cui alla lett. precedente, oltre alle specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, fioriere, ecc.).
 - c. Asseverazione da parte del tecnico sulla solidità e stabilità dell'eventuale pedana.
4. Nell'ambito dell'istruttoria del procedimento il Corpo di Polizia Locale esprime parere in relazione alla sicurezza e conformità delle installazioni rispetto al Codice della Strada e verifica che siano fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 9: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in uso in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza e di decoro.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture semplici esterne devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, o comunque altri oggetti od elementi non autorizzati.
3. L'autorizzazione o la concessione per l'occupazione suolo pubblico con strutture esterne e con pedane non costituisce titolo ad effettuare interventi edilizi sull'area occupata.

Articolo 10: Danni arrecati.

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi costituenti la struttura esterna o la pedana, ovvero in conseguenza della attività in esso svolta, deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio. Il Comune rimane indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, nonché di ogni altra norma in materia, ogni danno arrecato al patrimonio pubblico deve essere risarcito in forma specifica a cura dell'esercente autorizzato. In mancanza, il Comune provvede in proprio, con rivalsa delle spese.

Articolo 11: Rinnovo

1. Le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico eventualmente già rilasciate nell'anno 2020 possono essere rinnovate fino al 31.12.2021, qualora l'area da occupare sia la medesima e rimangano invariate le caratteristiche delle strutture semplici e delle attrezzature da installare.
2. Il rinnovo può essere attivato tramite istanza in carta libera da inoltrare all'Ufficio Suape del Comune di Maracalagonis.
3. La richiesta di rinnovo con il timbro di protocollo del Comune di Maracalagonis o la ricevuta della pec, unitamente all'autorizzazione originaria, costituiscono titolo all'occupazione fino al 31.12.2021 con le prescrizioni indicate nel titolo originario.

DISPONE

– Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis e ne sia data massima diffusione;

– La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo online, nel sito internet istituzionale, nonché la sua divulgazione mediante pubblicazione nelle bacheche esposte al pubblico, tramite invio di sms e altri canali di diffusione mediante messaggistica;

– Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza da parte degli operatori economici e della popolazione.

– Che copia della presente ordinanza sia notificata a:

Prefetto UTG di - CAGLIARI;

Comando Stazione dei Carabinieri - MARACALAGONIS;

ATS Sardegna – CAGLIARI;

Protezione Civile Regionale – CAGLIARI;

Assessorato Regionale Sanità – CAGLIARI;

Servizio Suape – SEDE;

Responsabile Settore Polizia Locale – SEDE;

Responsabile Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Ambiente e Protezione Civile - SEDE;

Responsabile Settore Pianificazione del Territorio/Attività Produttive - SEDE;

Responsabile Settore Economico – Finanziario - SEDE.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

LA SINDACA
F.to Francesca Fadda